

**REGIONE DEL VENETO**

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 18 febbraio 2016, n° 4)

**Parere n. 33 del 04/07/2018**

**OGGETTO:** INERTI CAMALÒ S.r.l. – Cava di ghiaia Camalò ex Frattina – Ampliamento. Comuni di localizzazione: Povegliano e Volpago del Montello (TV)  
Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della L.R. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018.

**PREMESSA AMMINISTRATIVA**

In data 30/12/2016 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società INERTI CAMALÒ S.r.l. con sede legale in Vicolo Vesuvio - 31050 Povegliano (TV) (P. IVA 00292160264), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione e concessione per attività di cava, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, acquisita con PEC prot. n. 539335 del 30/12/2016

Contestualmente alla domanda, il proponente ha trasmesso presso la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA della Regione Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Povegliano e il Comune di Volpago del Montello il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale con PEC del 30/12/2016 (acquisita al prot. regionale n. 539442, n.539444, n. 539446 e n. 539451) e ha provvedendo a pubblicare, in data 31/12/2016 sul quotidiano "La Tribuna", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

In data 13/01/2017, la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota prot. n. 14375, ha comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 30/12/2016, rilevando altresì la necessità di rettificare la pubblicazione a mezzo stampa effettuata in data 31/12/2016 in quanto incompleta.

In data 17/01/2017, il proponente ha provveduto a pubblicare sul quotidiano "La Tribuna", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che integra il precedente pubblicato in data 31/12/2016. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/16 in data 19/01/2017, alle ore 18,00, presso la Sala Congressi dell'Hotel Thai-Si di Spresiano (TV) Via G. Vecellio.

In data 30/01/2017, in esito alla verifica di completezza formale della documentazione, la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota prot. n. 35360, ha comunicato richiesta di documentazione integrativa ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 152/06, a seguito della quale la Ditta ha risposto con nota prot. n. 79176 del 27/02/2017.

Agli atti risulta essere stato quantificato l'importo per gli oneri istruttori in € 5.000,00, sulla base di un valore delle opere quantificato in € 366.000,00, come da dichiarazione del Proponente su apposito modulo sottoscritto il 27/02/2017. Successivamente, lo stesso Proponente ha integrato la quantificazione delle opere, includendo quelle relative alla coltivazione della cava, come prescritto dalla DGRV n. 1022 del 2016, pur rimanendo invariato l'importo relativo gli oneri istruttori, essendo stato già applicato nella misura minima prescritta.

In corso di istruttoria, il proponente ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita in data 30/05/2017 con nota prot. n. 210830.

Nella seduta del Comitato Regionale VIA del 31/05/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

Durante l'iter istruttorio non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:

- in data 13/04/2017 l'U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 148596, la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale all' U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, al fine di acquisire un parere in merito;
- l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 276005 del 06/07/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 129/2017 del 30/06/2017 con la quale si dichiara l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza.

La Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. con nota prot. n. 106005 del 15/03/2017, ha provveduto inoltre a richiedere un parere alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia relativamente alla conformità dell'intervento con la L.R. n.44/1982.

La Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia con propria nota prot. n. 181376 del 17/05/2018 ha trasmesso riscontro a quanto richiesto.

In data 15/03/2017, la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. con nota prot. n. 106029, ha provveduto a richiedere alla Provincia di Treviso di convocare la Commissione Provinciale per le Attività di Cava (CTPAC), al fine di acquisirne il parere obbligatorio e vincolante di competenza, ai sensi della DGR n. 550/2016 ed in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016.

In data 12/09/2017, la Provincia di Treviso, con nota prot. n. 379763, ha comunicato che la CTPAC di Treviso, nella seduta del 06/09/2017, ha espresso il parere di competenza.

In data 19/09/2017, con nota prot. n. 391843, la Ditta ha trasmesso parere legale dello Studio Legale Zambelli-Tassetto, relativo all'assetto urbanistico generale della zona interessata all'ampliamento.

In data 20/12/2017 si è tenuto un incontro tecnico del gruppo istruttorio con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate presso gli uffici regionali.

In corso di istruttoria, il proponente ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa con PEC del 06/02/2018 con prot. n. 46536, acquisita in data 13/02/2018.

In data 12/06/2018 si è tenuto un incontro presso la sede municipale del Comune di Volpago del Montello, cui è seguito un sopralluogo nell'area interessata dal progetto.

## 1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il sito estrattivo in oggetto, denominato Cava Camalò (ex Cava Frattina), è ubicato tra i Comuni di Povegliano e Volpago del Montello (Provincia di Treviso), nel territorio agricolo compreso tra le località di Belvedere e Camalò; verso nord ovest è prossimo al canale irriguo della Vittoria di Ponente; l'accesso è consentito dalla viabilità comunale, ovvero da vicolo Vesuvio laterale di via Postioma; quest'ultima consente il collegamento con la viabilità provinciale più vicina (SP 102 "Postumia Romana" e SP 55), con la quale è raggiungibile l'autostrada A 27 (la distanza dal casello di Treviso Nord è pari a 13 km circa).

Il sito è prossimo ai territori comunali di Ponzano Veneto e Paese, che si trovano entro la distanza di 1 km dal perimetro della cava. Il materiale estratto è costituito da sabbie e da ghiaie classificabili nel gruppo A, per un volume annuo dell'ordine di 100.000 m<sup>3</sup>.

Allo stato attuale la Cava Camalò interessa una superficie autorizzata pari a 653.832 m<sup>2</sup> (come indicato nella Relazione Tecnica Integrativa); la ditta proponente intende ampliarla, per una quota di 21.990 m<sup>2</sup>, su terreni confinanti con l'attuale perimetro e situati nei territori comunali di Povegliano e Volpago del Montello, in modo da portare la superficie complessiva a 675.822 m<sup>2</sup>; non è prevista, invece, la variazione dell'attuale profondità media autorizzata rispetto al piano di campagna, pari a circa 34 m.

Si tratta di un ampliamento con interessamento di nuovi terreni, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 44/1982, tutti di proprietà o in disponibilità della ditta proponente.

La superficie complessiva del sito estrattivo (pari a circa 63 ha nello stato di progetto) ne implica la classificazione fra le tipologie elencate nell'allegato III alla parte II del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii., alla lettera "s") relativa a "Cave e torbiere con più di 500.000 m<sup>3</sup>/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari" (lettera s) dell'allegato A.1 alla L.R. 4/2016. Autorità competente in materia di V.I.A. è la Regione.

Alcuni settori della cava, attiva dal 1983, sono già stati esauriti e sottoposti a ricomposizione ambientale. L'attività di coltivazione è stata autorizzata con la D.G.R. n. 3373 del 29.10.2004, successivamente modificata, in variante non sostanziale, con il Decreto del Dirigente Regionale del 14.04.2010, n. 56.

Con Decreto n. 134 del 09/12/2015 del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, dopo verifica di assoggettabilità, il "Progetto preliminare per variante al progetto di coltivazione della cava di ghiaia Camalò (ex Frattina)" è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

La Variante riguardava lievi modifiche al perimetro del progetto di scavo e della ricomposizione finale delle scarpate autorizzate, previa modifica della distanza dai confini di proprietà e/ o manufatti esistenti, interessando in particolare una nuova area sul lato Sud-Ovest della cava, ubicata tra 100 e 200 metri di distanza da una zona con destinazione urbanistica di tipo F in Comune di Volpago del Montello. In tale ambito la quota finale di rispristino è prevista a -4 m dal p.c., in applicazione dell'art 44 lettera d punto 1 della legge regionale 44/82. La variante è stata approvata con DGRV 1882/2017.

Di seguito si riportano i dati riepilogativi di progetto:

	u.m.	Progetto AUTORIZZATO	Progetto in AMPLIAMENTO	TOTALE
Superficie di scavo	mq	611.343	21.751	633.094
Perimetro	m	3704	66	3770
Profondità scavo media	m	34,00	34,00	
Volume complessivo estraibile	mc	18.211.070	630.000	18.841.070
Volume complessivo in disponibilità (al 31/12/2016)	mc	3.500.000	630.000	4.130.000

Considerato il volume estratto annualmente, stimato attorno ai 100.000 mc, la Ditta propone di prorogare il termine lavori al 31/12/2045.

## 2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Dal quadro di riferimento programmatico emerge che il sito, con riferimento al **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento** vigente (1991), è collocato all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi (tavola 1); risulta appartenere, inoltre, ad ambiti ad eterogenea integrità del territorio agricolo (tavola 3); l'ampliamento prevede la sottrazione di una fascia di terreno lungo il confine sud, attualmente a riposo e non coltivata, che si prevede di "compensare" con la ricomposizione ambientale della cava.

Il sito non rientra in ambiti naturalistico – ambientali e paesaggistici di livello regionale (tavola 2), in ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici e in aree di massima tutela paesaggistica (tavola 5).

Il **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento** adottato (2009), sulla tavola 00 (PTRC 1992 - Ricognizione), evidenzia che il sito è compreso nel territorio del Piano d'Area n. 10 del Montello, relativamente alla porzione appartenente al Comune di Volpago del Montello. La tavola 01a (Uso del Suolo - Terra) inquadra il sito tra le "aree di agricoltura mista a naturalità diffusa", ma le norme tecniche non riportano indicazioni specifiche per l'attività in oggetto.

La tavola 01b (Uso del Suolo - Acque) segnala l'appartenenza del suddetto sito all'"*area vulnerabile ai nitrati*", nonché all'"*area di primaria tutela del quantitativo degli acquiferi*".

La tavola 02 (Biodiversità) non comprende il sito nel "*sistema della rete ecologica*", la tavola 03 (Energia e ambiente) lo include tra le "*aree con possibili livelli eccedenti di radon*", ma le attività di progetto non comprendono la realizzazione di edifici; la medesima tavola individua sulla zona un inquinamento da NOx dell'aria tra 10 e 20 µg/m<sup>3</sup> (come media tra luglio 2004 e giugno 2005).

La tavola 04 (Mobilità) indica una densità territoriale tra 0,3 e 0,6 ab/ettaro e non include il sito tra le "*aree nucleo e corridoi ecologici di pianura*"; la tavola 05a (Sviluppo economico e produttivo) indica un'incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale minore o uguale a 0,02.

La tavola 05b (sviluppo economico e turistico) segnala un numero di produzioni DOC DOP e IGP tra 6,1 e 8 per i due Comuni interessati; la tavola 09 (territorio rurale e rete ecologica) classifica il territorio in esame tra le "*aree agropolitane in pianura*" (le norme tecniche non riportano però indicazioni specifiche per l'attività in oggetto). Le altre tavole (6, 7 e 8) non evidenziano ulteriori aspetti specifici.

**Il Piano d'Area del Montello** (approvato con la D.C.R. 36/2003, prima variante approvata con la D.G.R. 1425/2006), nella tavola 2 (Sistema Insediativo - Schema di sviluppo sostenibile e durevole) segnala che Via Madonna della Mercede, adiacente alla zona di ampliamento, è strada di valore storico e ambientale.

**Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale** evidenzia l'appartenenza del sito, nella tavola 1.1 (aree soggette a tutela), alla zona sismica 3; nella tavola 1.2 (pianificazione di livello superiore) si segnala l'appartenenza al Piano d'Area del Montello per la porzione in Comune di Volpago del Montello; le tavole 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 e 2.3 non pongono alcuna indicazione per il sito in oggetto. La tavola 2.4 segnala l'appartenenza all'agro centuriato, senza fare riferimento ad indicazioni specifiche per l'attività in oggetto; la tavola 2.5 colloca l'area all'interno del bacino idrografico del Sile.

Le tavole 3.1 (Carta delle reti ecologiche), 4.5 e 4.7 pongono il sito all'interno di un "*corridoio ecologico principale*". Si precisa che l'ampliamento di progetto interessa una piccola fascia adiacente al lato sud della cava, in cui le caratteristiche vegetazionali e morfologiche originarie sono andate perdute, a causa delle pratiche agricole; si afferma che gli obiettivi relativi alla rete ecologica, di cui all'art. 37 delle Norme Tecniche, saranno favoriti dalla ricomposizione ambientale, che sarà completata all'esaurimento dell'attività estrattiva.

La tavola 3.2 (Livelli di idoneità faunistica) individua un livello medio (tra 20 e 55 punti); è precisato che l'intervento si colloca in un contesto già perturbato dall'azione antropica e che l'azione di richiamo faunistico sarà consentita dalla vegetazione una volta completato l'intervento di ripristino ambientale.

Le tavole 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 non offrono indicazioni per il sito in oggetto.

La tavola 5.1 (Carta geomorfologica), infine, individua l'appartenenza all'unità geomorfologica del "*Piave di Montebelluna*" e un campo di velocità delle onde sismiche di tipo S compreso tra 551 e 600 m/s nei primi 30 m di profondità.

**Il Piano Regolatore Generale del Comune di Volpago del Montello** (approvato con la D.G.R. 2124/2003 e aggiornato con successive varianti) classifica i terreni nella zona agricola E, sottozona E2 "*area di primaria importanza per la funzione agricola produttiva*".

Si ha, altresì, l'inquadramento parziale del sito nelle "*aree destinate a fasce di rispetto e tutela*", come "*ambito di riqualifica idraulico ambientale*" e come "*ambito dei bacini idraulici*"; tale zonizzazione non è associata però a specifiche indicazioni contenute nelle norme di attuazione.

**Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Volpago del Montello** (vigente dal giugno 2016) nella tavola 1 (carta dei vincoli e della pianificazione territoriale) segnala l'appartenenza del sito al Piano d'Area del Montello, la classificazione nella zona sismica 3, mentre non è interessato dalle fasce di rispetto dell'idrografia principale; l'intervento prevede però l'eliminazione di un tratto della rete irrigua in pressione attraversante la zona di ampliamento.

Nella tavola 2 (carta delle invariati) è segnalata l'appartenenza al corridoio ecologico principale (l'ampliamento della cava non ne interrompe però le funzioni ecosistemiche, che saranno favorite dal ripristino ambientale della cava).

La tavola 3 (carta delle fragilità) inquadra l'area autorizzata tra i terreni "idonei a condizione" in qualità di "*aree interessate da concessioni attive*", mentre la parte in ampliamento è classificata tra i terreni "idonei"; il

progetto non prevede però la costruzione di edifici; si ha poi l'inquadramento nelle "aree soggette ad amplificazione sismica". La tavola n. 4 (Ambiti Territoriali Omogenei) localizza il sito all'interno dell'A.T.O. n. 4.

**Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Povegliano** (vigente dal dicembre 2011), nella tavola 1, segnala l'appartenenza del sito alla zona sismica 3 e individua generatori di vincolo come le *cave* e gli *ambiti territoriali estrattivi*. La tavola n. 2 individua sui luoghi un corridoio ecologico principale. La tavola n. 3 inquadra i terreni come *non idonei* all'edificazione; la tavola n. 4, invece, li inquadra tra le aree idonee al miglioramento della qualità territoriale e tra i corridoi ecologici.

**Il Piano degli Interventi del Comune di Povegliano** (vigente da ottobre 2013) annovera il sito di progetto nella zona E1 ambientale comprendente i corridoi ecologici (circa la quale le norme operative non riportano indicazioni riferibili all'ampliamento della cava) e la zona E3 ambientale (di rilevanza primaria per la funzione agricolo produttiva) attribuita alle aree di ampliamento.

Nell'ambito del **Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)** il sito è collocato nella fascia della ricarica degli acquiferi (tavole 1, 2.1, 3.1, 4 e 6) e in area tributaria non precisamente delimitabile tra Sile e Piave.

Il sito è posto in un'"*area ad alta densità insediativa*" (tavola 3.1) e ricade all'interno di consorzi di fognatura e depurazione esistenti, con presenza di impianti di depurazione esistenti di potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti (tavola 3.2). Con riferimento alla tavola 5, il sito appartiene all'ambito ottimale TV 3 "Treviso".

**Il Piano regionale di Tutela delle Acque** non evidenzia, nella tavola 01 (carta dei corpi idrici e dei bacini idrografici), la vicinanza a corsi d'acqua significativi secondo il D.Lgs 152/06 (infatti, il più vicino è il Piave, situato 9,78 km verso nord est); la tavola 19, indicante la vulnerabilità intrinseca della falda freatica, inquadra l'area in oggetto con il grado A (alto), con range di valori Sintacs (Soggiacenza, Infiltrazione efficace, Non saturo, Tipologia della copertura, Acquifero, Conducibilità idraulica, Superficie topografica) compreso tra 50 e 70.

Dalle tavole 20 (delle zone vulnerabili da nitrati) e 36 (delle zone omogenee di protezione dall'inquinamento) si ricava l'appartenenza alla zona di ricarica degli acquiferi, in alta pianura.

Il sito non rientra nelle zone di rispetto per punti di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali, né appartiene a comuni con acquiferi confinati da sottoporre a tutela ai sensi dell'art. 15 comma 6 delle Norme di Attuazione.

In relazione al **Piano d'Ambito** per l'A.T.O. Veneto Orientale per la gestione delle risorse idriche, la tavola 5.3 "*Interventi infrastrutturali di acquedotto: carte di sintesi*" non evidenzia elementi esistenti o di progetto che possono interferire con l'intervento in programma, né la vicinanza a pozzi acquedottistici (posti 1,79 km verso sud ovest e 2,5 km verso sud est).

L'area in esame, inoltre, non rientra tra i Siti di **Rete Natura 2000**, il più vicino dei quali è il SIC IT3240004 "Montello", che si trova a 4,6 km verso nord. Per l'intervento è stata prodotta la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale, alla quale è allegata la relazione, in cui quale si attesta la riconducibilità dell'iniziativa all'ipotesi di non necessità prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della DGRV n. 2299 del 9 dicembre 2014.

Il sito ricade nel territorio di competenza del **Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico** del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza; gli elaborati grafici del piano non segnalano situazioni di pericolosità idraulica e geologica, rischio idraulico e attenzione idraulica. Il sito non ricade in fasce di rispetto idraulico.

La zonizzazione del **Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera** prevede la collocazione dei Comuni di Povegliano e Volpago del Montello in zona "A1 Provincia", con densità emissiva compresa tra 7 t/a km<sup>2</sup> e 20 t/a km<sup>2</sup>.

Con riferimento alla cartografia del **Modello strutturale degli acquedotti del Veneto (MOSAV)**, il sito è inquadrato, all'interno della tavola 1, nel bacino n. 5 "Laguna di Venezia - Sile" e nella fascia di ricarica degli acquiferi; si trova, inoltre, a Nord della linea indicativa di separazione delle acque naturali sotterranee qualitativamente ottimali dalle acque naturali qualitativamente non ottimali (poste a Sud di tale linea).

La tavola 2 mostra che i punti di "produzione idrica (pozzi, sorgenti, opere di presa, impianti di potabilizzazione)" più vicini sono ubicati circa 1,79 km a sud ovest e 2,5 km a sud est.

Secondo le tavole 3 e 5, la zona è servita da un depuratore con potenzialità maggiore di 10.000 abitanti equivalenti.

La **Carta Archeologica del Veneto** non indica ritrovamenti in corrispondenza del sito, ma soltanto nelle vicinanze a 1,58 km presso Camalò; con riferimento, invece, al **Piano Faunistico Venatorio Regionale** l'area d'intervento non ricade entro parchi nazionali e regionali, riserve naturali, foreste demaniali, oasi di protezione e centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale.

Secondo il **Piano Comunale di Classificazione Acustica** del Comune di Volpago del Montello il sito è inquadrato nella classe III relativa ad "aree di tipo misto", con limiti di immissione diurno e notturno pari rispettivamente a 60 dB(A) e a 50 dB(A).

Con riferimento al comma 6, si constata che il P.R.G. del Comune di Volpago del Montello prevede un'"area a parco e attrezzature sportive" situata dentro la fascia di rispetto con ampiezza di 200 m dal perimetro della parte in ampliamento; la medesima zona non ricade in ambito di centri abitati, ma rientra in un contesto agricolo. Viene asserita dal Proponente, pertanto, la non corrispondenza alla definizione di "servizi assimilabili a residenziali", sulla base del parere della Federazione dell'Industria del Veneto (contenuto nell'allegato A01bis.1), secondo il quale l'area in questione non può essere classificata come Z.T.O. F, originatrice del vincolo per l'attività estrattiva ai sensi della L. R. 44/1982.

Il progetto si attiene, altresì, alle indicazioni dell'art. 20 sulla modalità di esecuzione delle scarpate, in termini di angolo di escavazione (non superiore a 40°) e di ricomposizione (non superiore a 25°).

Il P.R.A.C. non evidenzia vincoli che impediscano la realizzazione dell'opera e detta esclusivamente prescrizioni sulla progettazione.

L'esame dettagliato degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e dei piani di settore mostra che l'intervento in oggetto non ricade in aree di tutela paesaggistica, parchi o riserve naturali, siti della Rete Natura 2000, zone a vincolo idrogeologico, aree sensibili dal punto di vista della tutela della qualità delle acque sotterranee, aree di rispetto dai punti di captazione di acque sotterranee di acquedotti pubblici, aree a pericolosità geologica, zone di attenzione geologica, aree a pericolosità idraulica, aree a rischio idraulico, zone di attenzione idraulica, zone con ritrovamenti di interesse archeologico, aree nucleo della rete ecologica.

### 3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE E RELAZIONE TECNICA

Il progetto vigente è caratterizzato dalle seguenti limitazioni per la morfologia di scavo:

- angolo delle scarpate di 40° rispetto all'orizzontale;
- profondità di scavo media di -34,00 m dal piano campagna con una profondità max di -37,85 m dal lato nord-ovest (32,15 m s.l.m.), e minima di -29,85 m (31,15 m. s.l.m.).

La ricomposizione ambientale prevede, altresì:

- una pendenza finale delle scarpate con angolo di 25° rispetto all'orizzontale;
- la sistemazione del fondo cava, con riporto di uno strato di almeno un metro di materiale limo - sabbioso argilloso, proveniente dalla lavorazione delle ghiaie estratte e di uno strato finale di terreno vegetale non inferiore a 40 cm.

La superficie di scavo autorizzata è pari a 611.343 m<sup>2</sup>, mentre il volume di materiale utile complessivamente estraibile è pari a 18.211.070 m<sup>3</sup>.

Allo stato attuale le estrazioni sono già completate nella parte Nord del bacino, dove sono stati quasi ultimati anche gli interventi di ricomposizione, con la riprofilatura delle scarpate, la piantumazione e l'inerbimento

delle medesime; è inoltre quasi ultimata la realizzazione, su parte del fondo cava verso nord ovest, dell'invaso per la "sperimentazione idraulica", in conformità al progetto di ripristino vigente.

È già stata quasi totalmente ricomposta la scarpata del lato est, dove si trova l'accesso alla cava, e una parte del fondo cava del lato sud - est.

Le residue estrazioni e le opere di ricomposizione, per il completamento degli interventi previsti col progetto di coltivazione, interessano la zona sud - ovest. Il volume mancante per l'esaurimento della cava è di 3.500.000 m<sup>3</sup> circa.

L'area d'ampliamento si presenta pianeggiante e utilizzata a seminativo e non è occupata da manufatti degni di nota.

All'interno della cava è installata l'impiantistica per la lavorazione del materiale estratto (e per la produzione di misto cementato, come da indicazioni nel Piano di Gestione dei Rifiuti, allegato A05 bis) e per l'attività di servizio; il volume estratto annualmente è dell'ordine dei 100.000 m<sup>3</sup>, che corrisponde a un flusso di mezzi di circa 25 unità giornaliere; va evidenziato, però, che nella Relazione Tecnica (elaborato A01bis) e in altri documenti si fa riferimento ad un volume di circa 200.000 m<sup>3</sup>, al quale è associato un traffico di circa 40 unità.

Dall'allegato A05 (Piano Gestione rifiuti estrazione) si evince che l'impianto di lavorazione inerti comprende una sezione per il lavaggio delle ghiaie e una filtropressa per i limi derivanti da quest'ultima operazione; è prevista l'immissione di additivi e flocculanti mediante pompa dosatrice.

Le acque di lavaggio sono impiegate con un ciclo chiuso e con prelievo limitato alle compensazioni per dispersione, previa separazione della parte solida in bacini di decantazione.

L'ampliamento interessa una fascia di terreno adiacente al lato sud ovest, in direzione di Via Madonna della Mercede, con una superficie di 21.990 m<sup>2</sup>, di cui 21.751 m<sup>2</sup> di scavo, come indicato nella Relazione Tecnica Integrativa (comportando l'incremento della superficie di cava da 611.343 m<sup>2</sup> a 633.094 m<sup>2</sup>). Non è richiesta la modifica o l'integrazione degli impianti per la lavorazione del materiale estratto e saranno mantenuti l'accesso, la pesa e l'ufficio esistenti.

Per lo scavo della parte in ampliamento si applicheranno gli stessi criteri del progetto autorizzato (angolo delle scarpate con angolo di 40° rispetto all'orizzontale e profondità di scavo media di -34.00 m dal piano di campagna).

L'incremento di volume conseguente all'ampliamento ammonta a circa 630.000 m<sup>3</sup>, comprensivo del terreno vegetale (32.627 m<sup>3</sup>) da accantonare per la ricomposizione ambientale.

Il volume estratto annualmente continuerà ad essere dell'ordine dei 100.000 m<sup>3</sup> (si cita, però, in un'altra parte del quadro, un volume estratto annualmente dell'ordine di 200.000 m<sup>3</sup>).

In funzione dei ritmi attuali di estrazione, l'esaurimento è previsto per il 2040 e con l'ampliamento si intende protrarre l'attività fino al 2045 (durate aggiornate secondo la Relazione Tecnica Integrativa); successivamente sarà necessario un anno per il ripristino complessivo dell'area.

Con la nuova variante si conferma il recupero ambientale previsto con il progetto approvato, che interessa le scarpate ed il fondo della cava, finalizzato a creare un ambiente non solo agricolo ma agro-forestale, con l'obiettivo di incrementare la biodiversità del sito e contestualmente anche quello delle aree circostanti.

La ricomposizione sarà eseguita profilando le scarpate secondo un angolo di 25° e interrompendole con due gradonate; il fondo della cava sarà sistemato con il riporto di uno strato di almeno un metro di materiale limo - sabbioso - argilloso, derivante dalla lavorazione delle ghiaie, sopra il quale sarà steso uno strato di terreno vegetale avente spessore non inferiore a 40 cm.

L'inerbimento successivo avverrà con la formazione d'ampie "macchie boscate", costituite da piante autoctone capaci di ospitare la fauna selvatica.

Nella porzione ovest della cava sarà mantenuto l'invaso per l'ambito idraulico sperimentale.

Il quadro progettuale propone una verifica dell'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili, sebbene l'attività di cava non rientri nell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, e, pertanto, non sono presenti specifiche linee guida; è fatto riferimento ai principi generali applicati nell'Allegato XI, in relazione ai quali non sono individuate tecniche migliori di quelle adottate nell'attuale svolgimento dell'attività.

In merito alla valutazione delle alternative progettuali sono stati descritti sommariamente gli effetti, negativi e positivi, della non realizzazione del progetto, identificando, tra quelli negativi, l'incidenza sul costo del materiale ghiaioso e la perdita della potenzialità della cava attiva, che risulta meno impattante di una cava aperta ex novo.

E' stata altresì valutata l'idoneità del sito di progetto, in funzione dell'uso del suolo e dei vincoli territoriali, descritti in due tavole allegate.

Nella Relazione Tecnica Integrativa (maggio 2017) è illustrato che l'ampliamento comporta lo scavo di una porzione, ricadente nel Comune di Povegliano, per una superficie di 1.316 m<sup>2</sup>.

Il Comune di Povegliano ha esaurito la superficie di zona E, corrispondente al 3%, individuata come aree di potenziale escavazione, come stabilito dall'art. 13 della L. R. n. 44/1982; la nuova porzione determinerebbe, quindi, il superamento di detta percentuale del 3%.

È da evidenziare, tuttavia, che l'attività estrattiva non ha seguito esattamente il progetto autorizzato, almeno per quanto riguarda la parte di cava ricadente nel comune di Povegliano. Il limite del ciglio superiore risultante dallo scavo, rispetto a quello del progetto autorizzato, mostra degli arrotondamenti che non sono stati interessati dall'attività estrattiva, come consentito; tali modifiche hanno determinato delle aree di rinuncia, per una superficie complessiva di 4.435 m<sup>2</sup>.

Non rientra fra i piani della Ditta la ripresa della coltivazione nelle aree suddette, in quanto alcune di esse rientrano in settori già ricomposti e l'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A., relativa al progetto precedente, conferma, anche per le parti di cava non interessate, il nuovo ciglio di scavo. Pertanto la superficie di ampliamento in comune di Povegliano è ampiamente compensata dalle rinunce effettuate sempre nell'ambito della cava, comportando il rispetto del limite del 3%.

Le integrazioni di maggio 2017 comprendono anche una tavola grafica illustrante le fasi di avanzamento della coltivazione della cava e, quindi, della ricomposizione ambientale, con una sequenza di otto lotti.

La Relazione Tecnica di ricomposizione ambientale (allegato A04) richiama le indicazioni dell'elaborato prodotto dal Dr. For. Andrea Allibardi e dal Dr. Geol. Jacopo De Rossi in relazione al progetto originario autorizzato con la D.G.R. 3373/2004.

Sono confermati gli obiettivi originari di ricomposizione, che prevedevano un sostanziale rimodellamento morfologico delle scarpate, la sistemazione a bosco delle scarpate ed un riutilizzo misto tra bosco ed attività agricola sul fondo cava.

A lavori di estrazione conclusi, sarà eseguito il riporto - sulla parte di fondo cava che sarà sistemata per le colture agricole - di uno strato dello spessore di almeno 1 m di materiale limoso-sabbioso, risultante dalla selezione del materiale ghiaioso estratto in loco, e di un successivo strato dello spessore di almeno 40 cm costituito da terreno agrario precedentemente accantonato.

La formazione delle scarpate avverrà mediante stesa e compattazione per strati sovrapposti di terreno naturale sciolto derivante da scavi operati in zona di alta pianura trevigiana; lungo il ciglio di scavo sarà realizzato un arginello in terra, in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava.

Per i materiali da utilizzare nella ricomposizione ambientale vale la prescrizione contenuta nella D.G.R. 3373/2004 circa la loro natura e origine.

Sulla porzione nord ovest è stata autorizzata la realizzazione di un invaso per ambito idraulico sperimentale (atto unilaterale d'obbligo in data 19.07.2004 della ditta Inerti Camalò s.r.l.); il fondo ricomposto di tale invaso è previsto alla quota max di 33.00 m s.l.m. e minimo di 32.80 m s.l.m. e sarà delimitato da un argine di contenimento in materiale a bassissima permeabilità.

La ricomposizione comporterà l'impianto di arboricoltura da legno su una porzione del fondo cava e sulle scarpate, mentre sulla restante parte del fondo cava verranno ripristinate le condizioni per l'agricoltura.

Sarà messa a dimora, lungo le fasce di rispetto, una siepe perimetrale arborea con specie autoctone coerenti con il Piano di Sviluppo Rurale, escluso il pioppo.

Si valuta un incremento del volume di terreno da utilizzare per la ricomposizione, rispetto a quello previsto per il progetto autorizzato, di circa 70.000 m<sup>3</sup>.

## **4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE E ANALISI DEGLI IMPATTI**

### **4.1 Quadro di Riferimento Ambientale**

Nel Quadro di Riferimento Ambientale (elaborato C02) sono stati individuate le seguenti componenti ambientali.

#### Atmosfera - Aria e Clima

L'attività di cava e l'impianto di selezione inerti influiscono sulla componente con emissioni polverose ed in misura minore gassose provenienti dai mezzi meccanici. In merito allo stato della qualità dell'aria le indagini

condotte nel 2010 a Volpago e nel 2009 a Povegliano mostrano il rispetto del Valore Limite annuale per le polveri PM10, ma vi sono stati superamenti del Valore Limite giornaliero di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ; non si evidenziano criticità, invece, per gli altri inquinanti, la cui origine principale è il traffico stradale. Non si individuano, a livello dei due comuni, situazioni particolarmente critiche, tali da essere negativamente modificate dall'ampliamento di cava in progetto.

#### Ambiente idrico - acque superficiali

La rete idrografica è quasi esclusivamente artificiale ed è caratterizzata da rogge e canalette in calcestruzzo o tombate, che si diramano nelle aree agricole lungo i confini degli appezzamenti o a lato della rete viaria.

Il sistema idrografico locale è gestito dal consorzio di bonifica Piave, al fine di garantire l'irrigazione degli appezzamenti agricoli.

Il corso d'acqua principale è il "Canale della Vittoria" di Ponente, confinante con il lato Nord della cava e distante dalla porzione per cui si chiede l'ampliamento circa 870 metri.

Il corso d'acqua più prossimo al sito di cava (4,3 km verso est), interessato dall'analisi dello stato di qualità delle acque, è il Torrente Giavera, per il quale nel triennio 2010-2012 si hanno uno **stato chimico buono** e uno **stato ecologico sufficiente**.

#### Ambiente idrico - acque sotterranee

Secondo la Carta Freatimetrica provinciale dei deflussi di magra realizzata dalla Provincia di Treviso (2002), la falda, presso il sito, si pone alla quota di circa 24 m s.l.m.

Presso il sito sono presenti tre piezometri, misuranti in continuo il livello della falda; nel 2003 sono state misurate quote massime della falda comprese tra 28,8 m e 29,6 m s.l.m.; nell'aprile 2014 si è determinata una direzione di deflusso da NW verso SE e sono state misurate quote assolute comprese tra 29 m s.l.m. circa nella zona nord della cava e 28 m s.l.m. nella zona sud. Le misure dell'ottobre 2014 non hanno evidenziato sostanziali variazioni della direzione di deflusso; sono state rilevate quote prossime a 28 m s.l.m. per la zona nord e 26,5 m s.l.m. per la zona sud.

La zona in esame rientra nella fascia ad alta vulnerabilità della falda freatica, nella classificazione del Piano di Tutela delle Acque. Il rapporto Arpav del 2013 mostra che la qualità delle acque di alta pianura è generalmente buona, ma in prossimità del sito si evidenziano alcune criticità, una riscontrata ad Arcade per la presenza di Solventi clorurati (Tetracloroetilene) ed una a Volpago per la presenza di Nitrati.

Il pozzo d'approvvigionamento potabile più prossimo è ubicato a 1,7 km in comune di Paese e non è collocato a valle della falda sottostante il sito; il pozzo di valle più prossimo è posto a 2,5 km, in comune di Ponzano Veneto; non sono presenti altri pozzi nel raggio di 2 km.

#### Litosfera - suolo

L'area si colloca nell'alta pianura trevigiana caratterizzata da un substrato prevalentemente ghiaioso sabbioso. La carta dei suoli della provincia di Treviso (2003-2007) classifica i suoli come di alta pianura antica (pleistocenica), fortemente decarbonatati, aventi accumulo di argilla a evidente rubefazione. Si tratta di un terreno a medio impasto con scheletro ghiaioso tra il 45 ed il 61% e parte fine costituita da sabbia (47-53%), limo (39-44%) ed argilla (8-17%).

I terreni interessati dall'ampliamento in progetto non hanno utilizzo agricolo, sono incolti e soggetti a sfalcio periodico.

Il territorio circostante la cava si presenta totalmente pianeggiante, con piano di campagna collocato tra le quote di 71 a monte e 61 m s.l.m. a valle della cava; presso la cava vi è un materasso costituito da depositi grossolani sciolti di natura ghiaioso-sabbiosa e talora si osservano lenti o strati sottili di sabbia; strati di materiali fini, argillosi o limosi, iniziano ad apparire solo in profondità.

Per lo spessore di terreno vegetale superficiale, dell'ordine di 0,5 m, l'alterazione pedogenetica ha condotto alla formazione di un caratteristico suolo a colorazione rossastra (ferrettizzazione).

Dalle analisi effettuate sul complesso estrattivo Belvedere vicino a quello in esame, le ghiaie presentano una granulometria distribuita e diametri massimi superanti i 75 mm, con quote di materiale fine (ASTM n° 200) inferiori al 10% e assenza di particelle coesive; si ha pertanto la classificazione nel gruppo A1 secondo la norma UNI 10006-2002.

Alla Relazione Tecnica Integrativa presentata a maggio 2017 sono allegati i risultati delle indagini sulla caratterizzazione dei terreni presenti nella cava (limi pressati di lavaggio e scotico superficiale già prelevato ed accumulato in cava) e nella zona di ampliamento (scotico superficiale da prelevare); non sono stati

superati i limiti della colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) della tabella 1, dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii..

Le integrazioni di maggio 2017 comprendono i calcoli di verifica della stabilità per le scarpate (allegati A02bis.1 e A0bis.2), nelle situazioni di stato finale (inclinazione di 25°) con le opere di ricomposizione concluse, e provvisoria con le scarpate prima dell'intervento di ricomposizione ambientale (inclinazione di 40°); si hanno i coefficienti di sicurezza minimi  $F_s$  pari a 1,27 nel primo caso e di 1,146 nel secondo, poco superiori del valore di 1,1 indicato dalla normativa vigente (NTC 2008). La suddetta verifica comprende anche le azioni sismiche.

Nella Relazione Geologica (allegato A02bis), facendo riferimento alla cartografia sismica della provincia di Treviso e alla presenza di terreni ghiaiosi, il suolo è stato classificato, dal punto di vista sismico, nella categoria B, in quanto le  $V_{s30}$  sono comprese in sito tra 551 e 600 m/s:

Ambiente fisico - rumore e vibrazioni; radiazioni non ionizzanti e ionizzanti

L'area interessata ricade nella zona di classe III "Aree di tipo misto" del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Volpago del Montello, per la quale il limite di emissione è stabilito in 55 dBA per il periodo diurno e in 45 dBA per quello notturno; il limite di immissione, invece, è 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per quello notturno.

Le fonti di rumore dovute all'attività di cava sono riferibili alle operazioni di scavo e di prima lavorazione, nonché all'uso dei mezzi d'opera e trasporto.

Gli impianti di prima lavorazione si trovano sul fondo della cava, alla quota di circa -32 m rispetto a quella della campagna circostante.

La linea ad alta tensione più vicina al sito ha potenza di 132 kV ed è posta 200 m verso Sud.

Il comune di Volpago del Montello non rientra tra l'elenco dei comuni a rischio Radon della D.G.R. 79/2002.

Nelle integrazioni presentate a maggio 2017 è stata inclusa la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (elaborato F01), che presenta anche l'inquadramento secondo il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Povegliano, in area di classe III.

La modellazione previsionale dell'impatto acustico è stata condotta con il programma SoundPLAN 6.5 e con riferimento alla norma ISO 9613 Parte 2. Per l'analisi dell'impatto acustico è stata scelta un'area attorno all'impianto, di circa 7,5 Km<sup>2</sup>, all'interno della quale sono stati individuati gli insediamenti abitativi ricettori. Lo stato attuale del clima acustico è stato ricreato tramite l'utilizzo del software SoundPLAN; la validità della simulazione è stata provata dal confronto con le misurazioni fonometriche effettuate in loco.

Si rileva che sono rispettati ampiamente i limiti di emissione, durante il funzionamento dell'impianto di selezione inerti e dei mezzi d'opera, con l'attuale geometria della cava e tenendo conto anche del rumore residuo nelle aree attorno all'impianto e sulla viabilità (Via Madonna della Mercedes).

La valutazione dello stato di progetto ha fatto riferimento, nella zona di ampliamento, all'operatività dello scavatore cingolato a livello del piano di campagna, mentre l'impianto di selezione inerti, il dumper e la pala gommata sono attivi in posizioni sul fondo della cava.

La simulazione dello stato di progetto ha mostrato il **superamento dei limiti di immissione ed emissione nel periodo diurno, per alcuni ricettori vicini all'area di ampliamento, posti lungo Via Madonna della Mercedes (P03, R01-R05, considerando anche le possibili condizioni di attenuazione), nonché il mancato rispetto del criterio differenziale.**

Per ovviare a ciò saranno impiegate barriere antirumore mobili, una di altezza 6 m e lunghezza 15 m attorno alle macchine operatrici e una di altezza 4 m e lunghezza 50 m lungo il confine nella zona oggetto di scavo; verranno spostate in base alla zona in cui i mezzi saranno operativi, in modo da ottenere sempre una mitigazione ottimale.

Con l'impiego delle barriere il massimo valore di immissione è pari a 54,5 dB(A), inferiore al limite di 60 dB(A); il massimo valore di emissione è 52 dB(A) (limite di 55 dB(A)); i suddetti valori, inoltre, non consentono più l'applicazione del criterio differenziale.

Le barriere consentiranno allora il rispetto dei limiti nella condizione di utilizzo contemporaneo di tutti i mezzi.

Biosfera - flora e vegetazione; fauna

Il rilievo dell'uso del suolo del territorio circostante l'area d'intervento ha evidenziato la predominanza delle colture a seminativo e l'assenza di aree boscate o alberate, mentre le colture arboree si limitano ad isolati

appezzamenti. Lungo i limiti dei campi e della viabilità è possibile ritrovare, talvolta, filari arborei o siepi arbustive; le siepi campestri, tuttavia, si stanno progressivamente riducendo con gli anni essendo andata perduta la loro funzione accessoria.

Per quanto riguarda il sito in esame, è possibile la presenza di avifauna di passaggio verso le macchie boschive del Montello e tra le siepi presenti nel paesaggio agrario della zona.

Le specie potenzialmente presenti lungo l'adiacente corridoio ecologico sono riconducibili a quelle diffuse negli agroecosistemi della pianura veneta, con possibilità di maggiore sviluppo degli habitat per l'avifauna grazie alle superfici urbane, ai coltivi, ai frutteti, alle sporadiche alberature ed alle siepi.

Alcune specie, come la rondine (*Hirundo rustica*), il merlo (*Turdus merula*), la passera d'Italia (*Passer domesticus italiae*) e lo storno (*Sturnus vulgaris*), comunemente presenti anche all'interno di ecosistemi urbani, sono rilevabili nella zona di studio.

Fra i mammiferi è possibile la presenza della volpe (*Vulpes vulpes*) e della lepre (*Lepus europaeus*), che può derivare da immissioni annuali di capi allevati a scopo venatorio, mentre la presenza di specie quali il surmolotto (*Rattus norvegicus*) o i topi (gen. *Apodemus*) è legata, se pur in forme diverse, alla presenza umana sul territorio.

I rettili potenzialmente presenti sono quelli diffusi negli agroecosistemi della pianura veneta, quali il biacco (*Coluber viridiflavus*), l'orbettino (*Anguis fragilis*) e la lucertola muraiola (*Podarcis muralis*); circa gli anfibi è probabile la presenza della rana agile (*Rana dalmatina*).

#### Biosfera - ecosistemi

Il territorio è caratterizzato da un agroecosistema semplificato dalla presenza antropica e con una modesta (se pur esistente) variabilità interna, che comprende seminativi (mais, frumento), qualche vigneto e qualche raro frutteto; di limitata estensione sono le alberature formate da elementi autoctoni (olmo, carpino, acero, salice); più diffuse, invece, quelle costituite da specie esotiche (soprattutto robinia e platano).

L'elevata percentuale di territorio occupata ad uso agricolo determina una semplificazione della componente vegetazionale e floristica e, di conseguenza, la scomparsa di "nicchie" utili alla diversificazione anche della componente faunistica.

Il sito in esame rientrava in origine nell'agrosistema, ma in seguito è stato totalmente alterato dall'attività estrattiva.

L'ambito locale è dominato dalla presenza dell'attività estrattiva, ma è stata già realizzata buona parte delle opere previste dal progetto autorizzato di ricomposizione ambientale; in particolare, si segnala la quasi ultimazione del bacino di sperimentazione idraulica, la conformazione e piantumazione di estesi tratti di scarpate e riutilizzo all'uso agricolo di parte del fondo cava.

#### Ambiente umano - salute e benessere; paesaggio; beni culturali; assetto territoriale; viabilità

Il sito s'inserisce nella fascia superiore dell'alta pianura trevigiana in un contesto agricolo di antica origine, che ha subito negli ultimi anni una notevole trasformazione.

Da paesaggio prettamente agricolo, dal dopoguerra in poi, si è gradualmente mutato in una realtà caratterizzata dalla diffusione della piccola, media e grande industria.

L'andamento del piano di campagna, da piatto e leggermente degradante, è stato trasformato dall'intensa urbanizzazione, dall'attività agricola e dalla costruzione di rilevati stradali.

L'attività estrattiva di ghiaia presso la cava di Camalò e la vicina cava Belvedere è evidente da una vista aerea, mentre è osservabile da terra solo dalla viabilità adiacente alle cave.

L'uso agricolo del territorio rimane una caratteristica predominante dei luoghi; il territorio è altresì costellato da case sparse, piccoli borghi rurali con abitazioni e capannoni artigianali, collegati da una fitta rete stradale.

In prossimità del sito non sono presenti altri elementi di interesse storico - architettonico.

All'interno del sistema insediativo del Comune di Volpago la zona a sud della Strada Schiavonesca, cui appartiene il sito è caratterizzata da numerose abitazioni, sorte lungo la viabilità come singole abitazioni o piccoli gruppi di case, presenti anche intorno al complesso estrattivo delle cave Belvedere e Camalò; il centro abitato più prossimo è Camalò, in comune di Povegliano, a 900 metri circa dall'ampliamento in progetto (nel successivo elaborato C05, invece, si afferma che il medesimo abitato è posto a 630 m, verso nord est, dall'attuale perimetro della cava, in termini di distanza minima); le abitazioni più vicine sono a confine con i terreni interessati dall'ampliamento e sono collocate lungo via Madonna della Mercede.

Il sito si colloca tra la S.P. n. 55 "di Volpago" ad est, la S.R. n. 348 Feltrina ad ovest e la S.P. n. 102 Postumia Romana a sud; il sistema viario è interessato da traffico locale che si aggiunge, soprattutto nelle strade principali, alla circolazione a lunga percorrenza.

Per quanto riguarda le strade provinciali, l'intensità di traffico è da definirsi media, con picchi in corrispondenza dell'apertura e chiusura delle attività lavorative; nelle altre vie di comunicazione l'intensità di traffico è minore ed è legata soprattutto all'attività agricola ed artigianale locale ed alle esigenze dei residenti.

Il sito oggetto d'ampliamento della cava è accessibile da Via Volpago Nord e Via Madonna della Mercede, che si dipartono dalla SP 102 Postumia Romana. Trattandosi e che non sono interessate da flussi di traffico significativi.

#### Rifiuti

Le integrazioni di maggio 2017 comprendono una versione aggiornata del Piano di gestione dei rifiuti da estrazione (allegato A05 bis) ove si evidenzia il reimpiego del terreno vegetale proveniente da scavi, nonché del materiale scartato dalle lavorazioni e dei sottoprodotti (limi di lavaggio per un quantitativo stimato di 500.000 mc), per la ricomposizione ambientale; tale materiale sarà raccolto in accumuli temporanei. Per la ricomposizione del sito potranno essere impiegati anche materiali d'origine esterna.

Si dichiara che l'attività non dà luogo a rifiuti d'estrazione; il limo generato come sottoprodotto soddisfa tutte le condizioni previste dall'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii..

Nella ricomposizione il limo è impiegato sulla ricomposizione del fondo della cava oppure frammisto a terre provenienti dagli scavi per la ricomposizione delle scarpate.

Il materiale terroso proveniente dai primi 50 cm circa di suolo è accantonato e utilizzato, frammisto ai sottoprodotti, per la ricomposizione morfologica della cava e da solo per ricomporre lo strato superficiale delle scarpate recuperate e del fondo cava; per tale materiale si stima una quantità movimentata annua di 433.000 mc.

#### **4.2 Analisi degli impatti**

Nell'elaborato C05 "Determinazione delle informazioni - conclusioni" sono stati approfonditi gli impatti riguardanti le componenti ambientali precedentemente descritte, raggruppati nei punti seguenti.

##### Atmosfera - Aria

Si valuta un incremento dell'impatto rispetto alla situazione autorizzata dal vigente progetto.

Il movimento terra e le operazioni di sbancamento nella zona d'escavazione in ampliamento determinano la formazione di emissioni polverose avvertibili nel breve intorno e difficilmente controllabili.

L'escavazione, però, avviene in avanzamento dell'attuale fronte, in zona perciò già ribassata rispetto al piano campagna di circostante; la suddetta morfologia ostacolerà la diffusione delle polveri oltre il ciglio di scarpata.

L'operatività dei mezzi e delle macchine comporta emissioni gassose e di polveri; il transito dei mezzi di trasporto provoca emissioni in atmosfera e di polveri sui percorsi sterrati, ma l'attività di trasporto si manterrà sempre con il flusso attuale; la manutenzione ordinaria della cava ricomposta non determina impatti significativi sulla componente considerata.

Rispetto al progetto autorizzato, non vi sono variazioni alle tipologie di lavorazione e alle quantità di materiali estratti su base annuale; i nuovi impatti sono da ascrivere all'avanzamento del ciglio di cava nel settore Sud Ovest, con l'interessamento dei nuovi terreni e pertanto con una maggiore estensione dell'area dove avverranno emissioni in atmosfera.

##### Ambiente idrico - acque superficiali

Non si ravvisano impatti significativi sulla componente, poiché il nuovo progetto non interviene sul sistema idrografico locale. La gestione delle acque nella nuova porzione di cava sarà attuata con un sistema di scoli previsti dal progetto di ricomposizione ambientale; non avverrà la realizzazione di nuove superfici impermeabilizzate e di scarichi sulla rete idrografica locale.

Non è prevista la modifica della gestione delle acque superficiali.

##### Ambiente idrico - acque sotterranee

L'impatto negativo è in parte mitigato con l'intervento di ricomposizione ambientale.

Il progetto non prevede l'esecuzione di scavi sottofalda e l'impatto è dovuto alla riduzione del franco di protezione delle falde sottostanti, nei terreni interessati dall'ampliamento.

Il progetto non prevede la realizzazione di scarichi nel sottosuolo.

La circolazione delle macchine operatrici può comportare fonte d'inquinamento solo in caso di perdita accidentale di oli e carburanti.

La ricomposizione finale, con l'apposizione di uno strato superficiale sulle scarpate e sul fondo e lo sviluppo di manti erbosi e di impianti arborei ed arbustivi, mitiga la vulnerabilità della falda.

#### Litosfera - suolo

Si valuta un impatto negativo su questa componente.

Il progetto determina la sottrazione di terreno agricolo, con perdita irreversibile dello strato di terreno superficiale; tale sottrazione è parzialmente compensata con il riporto di nuovo suolo sulle superfici della cava, in occasione della ricomposizione ambientale.

#### Litosfera - sottosuolo

Si rileva un incremento dell'impatto rispetto la situazione autorizzata dal vigente progetto, in parte compensato dall'intervento di ricomposizione ambientale.

L'attività di cava comporta la modifica irreversibile della morfologia del sottosuolo presso la zona di ampliamento.

Non sono previste attività determinanti rischi di contaminazione significativa del sottosuolo; la circolazione delle macchine operatrici può comportare fonte d'inquinamento solo in caso di perdita accidentale; la ricomposizione finale garantirà la protezione dei terreni sottostanti.

#### Ambiente fisico - rumore, vibrazioni e radiazioni

È valutato un incremento dell'impatto prodotto su questa componente, poiché l'ampliamento comporta un'eventuale maggiore diffusione spaziale delle emissioni rumorose, che sono dovute al movimento dei mezzi di trasporto, all'attività delle macchine operative e dall'impianto di selezione installato sul fondo cava; la normativa in materia impone dei limiti di emissione da rispettare, ma la depressione di cava limiterà la diffusione sonora oltre i confini del sito.

Il progetto d'ampliamento non prevede l'intensificazione dell'attività estrattiva, che manterrà l'attuale modalità di avanzamento e l'attuale flusso di trasporto.

La manutenzione ordinaria della cava ricomposta non determina impatti significativi sulla componente considerata. Non vi sono fonti d'emissione di radiazioni.

#### Biosfera - flora e vegetazione

Si valuta un beneficio finale indotto dall'intervento di ricomposizione finale; l'ampliamento della cava interessa terreni agricoli con isolate presenze arbustive ed arboree.

Le emissioni prodotte dalle macchine operatrici non potranno influire significativamente sul sistema vegetativo presente oltre la cava.

Il progetto di ricomposizione finale della cava prevede nuove piantumazioni, che arricchiranno il sistema vegetazionale locale e contribuiranno ad ampliare la rete ecologica provinciale, compensando l'impatto negativo dell'ampliamento.

#### Biosfera - fauna

Si valuta un beneficio finale indotto dall'intervento di ricomposizione finale.

Le attività svolte comportano la formazione di emissioni rumorose, che disturbano la fauna locale.

In ogni caso trattandosi di attività di cava già in essere il disturbo è già presente; la depressione di cava contribuirà a limitare l'impatto prodotto anche nel settore oggetto di ampliamento.

I terreni agricoli interessati dall'ampliamento non mostrano elementi che portano ad ipotizzare la presenza significativa di fauna locale; la ricomposizione ambientale consentirà la formazione di zone di rifugio e sosta della fauna locale, compensando l'impatto negativo dell'ampliamento.

#### Biosfera - ecosistemi

Si valuta un beneficio finale indotto dall'intervento di ricomposizione finale.

Il progetto interviene su nuovi terreni e, quindi, sugli eventuali ecosistemi presenti, ma non si rileva nei medesimi la presenza di specifici e significativi ecosistemi.

Le emissioni prodotte dalle macchine operatrici non potranno influire significativamente sull'ecosistema agricolo presente oltre la cava.

Il progetto di ricomposizione finale della cava prevede nuove piantumazioni, che arricchiranno il sistema vegetazionale locale e contribuiranno al miglioramento degli ecosistemi locali circostanti.

#### Ambiente umano - salute e benessere

Non sono individuati elementi connessi all'attività svolta che possono influire direttamente sulla salute della popolazione locale; la produzione di rumori o polveri possono creare dei disagi per le popolazioni più prossime, ma l'attività non è continuativa (in orario lavorativo diurno).

L'insediamento dell'attività comporta l'applicazione della normativa in materia di salute dei lavoratori e la conseguente adozione di opportune misure di prevenzione e protezione.

Si riconosce un indotto economico positivo collegato all'attività, dovuto alla richiesta di servizi, materiali, attrezzature e manodopera.

#### Ambiente umano - paesaggio

Si individua un impatto negativo del progetto di ampliamento, in parte compensato con le opere di ricomposizione ambientale.

Il progetto determina la sottrazione di terreno agricolo e incide sulla qualità del paesaggio locale.

La ricomposizione ambientale arricchirà l'aspetto della cava con nuovi elementi che valorizzeranno il paesaggio locale dal punto di vista vegetazionale.

Prevale, tuttavia, l'aspetto negativo di incremento della morfologia di cava entro un contesto pianeggiante.

#### Ambiente umano - assetto territoriale

Si valuta un incremento dell'impatto negativo.

Le abitazioni più vicine potranno risentire delle emissioni, soprattutto rumorose, prodotte dall'attività estrattiva, ma l'attività di sbancamento sarà svolta comunque in posizione depressa; tale morfologia ostacolerà la diffusione di rumori e polveri oltre il ciglio di scarpata.

Il progetto proposto altera la percezione paesaggistica nei confronti delle abitazioni più prossime, ma non ha conseguenze su larga scala.

#### Ambiente umano - viabilità

Non è valutato un incremento significativo dell'impatto prodotto.

Il traffico indotto dalla commercializzazione del materiale estratto potrà determinare un disturbo alla circolazione sulla rete viaria più vicina al sito, come già avviene con l'esercizio dell'attività estrattiva.

La viabilità principale è caratterizzata da un flusso costante di mezzi pesanti e l'impatto dovuto ai mezzi connessi con l'attività di cava non è distinguibile.

Il nuovo progetto non determina variazioni all'attuale flusso di mezzi ma il suo perdurare per un periodo più ampio.

#### Riepilogo degli impatti

Le componenti ambientali più sensibili all'intervento in oggetto sono:

- ATMOSFERA - aria;
- AMBIENTE UMANO - assetto territoriale (insediamenti umani).

Si fa presente che a pagina 22 dell'elaborato C05 non è stato possibile leggere la tabella riepilogativa degli impatti, con i rispettivi punteggi, poiché la medesima era completamente sostituita da un rettangolo nero, a causa di un errore nella produzione del file pdf.

## **5. MITIGAZIONI**

Nell'elaborato C05 sono proposte le seguenti mitigazioni:

- Organizzare l'attività, in tutte le sue fasi, in modo da evitare la sovrapposizione delle sorgenti polverose e la conseguente amplificazione degli effetti.
- Organizzare la logistica dei trasporti sulla viabilità pubblica in modo da diluire i passaggi, sempre nell'ambito dell'orario lavorativo, e limitare i viaggi di mezzi vuoti o caricati parzialmente.
- Controllare che siano effettuate le manutenzioni previste e le revisioni richieste dalla normativa del parco macchine operatrici.
- Limitare o astenersi dall'esecuzione dei movimenti terra in condizioni climatiche particolari che possono causare la diffusione delle polveri nelle aree esterne.
- Controllare lo stato delle superfici oggetto di transito dei mezzi ed eseguire le operazioni di manutenzione.
- Garantire la corretta e rapida esecuzione delle piantumazioni in modo da assicurare uno sviluppo adeguato e rapido.
- Controllare che sia effettuata la manutenzione delle opere relative alla gestione delle acque superficiali, sia nel periodo dell'attività estrattiva, sia successivamente alla ricomposizione ambientale.
- Verificare le caratteristiche agronomiche dei terreni riportati e, in particolare, che abbiano una tessitura equilibrata idonea alle nuove piantumazioni, in modo da evitare fenomeni erosivi superficiali.
- Verificare le caratteristiche agronomiche dei terreni riportati e, in particolare, che abbiano una tessitura equilibrata idonea alle nuove piantumazioni, e garantire, così la protezione dei terreni sottostanti.
- Controllare la corretta esecuzione della ricomposizione ambientale.
- Verificare le caratteristiche agronomiche dei terreni riportati e, in particolare, che abbiano una tessitura equilibrata ed idonea alle nuove piantumazioni.
- Controllare il corretto deposito del terreno vegetale asportato verificando, in particolare, che non sia soggetto a dilavamento, erosione o mescolamento con terreni di altra natura.
- Controllare la corretta esecuzione dei nuovi impianti vegetativi e la loro manutenzione.
- Controllare che siano effettuate le manutenzioni previste e le revisioni richieste dalla normativa del parco macchine operatrici.
- Organizzare l'attività, in tutte le sue fasi, in modo da evitare la sovrapposizione delle sorgenti rumorose e la conseguente amplificazione degli effetti.
- Eseguire rilievi acustici di verifica del rispetto dei limiti normativi ed applicare, di conseguenza, nuove misure di mitigazione.
- Controllare la corretta esecuzione della manutenzione delle recinzioni.
- Controllare, durante la fase di accettazione, lo stato dei mezzi in entrata.
- Controllare che siano effettuate le manutenzioni previste e le revisioni richieste dalla normativa del parco mezzi di trasporto.

Le mitigazioni sopra individuate dovranno essere applicate principalmente per limitare la diffusione di emissioni polverose e contenere i disturbi operati nei confronti delle abitazioni più prossime.

## **6. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA**

L'area d'intervento si trova esterno ai siti della Rete Natura 2000 ed in particolare a circa 4,3 km dal più vicino (IT3210004 "Montello").

Il proponente ha predisposto in tal senso la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale allegata all'istanza, che in data 13/04/2017 l'U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 148596, all' U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito.

In data 06/07/2017, l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 276005, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 129/2017 del 30/06/2017 con la quale si dichiara che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini

esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce prescrive quanto segue:

1. di mantenere invariata l' idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Pernis apivorus*, *Burhinus oedicephalus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Musccardinus avellanarius*;
2. di effettuare l'impianto arboreo-arbustivo previsto dalla ricomposizione ambientale nel rispetto degli obblighi e dei divieti della vigente disciplina, orientandolo secondo la serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Erythronio-Carpinion betuli*);
3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

## 7. OSSERVAZIONI E PARERI PRESENTATI

Durante l'iter istruttorio non sono pervenute osservazioni ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

In data 12/09/2017, la Provincia di Treviso, con nota prot. n. 379763, ha comunicato che la CTPAC di Treviso, nella seduta del 06/09/2017, ha espresso parere favorevole al progetto di ampliamento della cava di ghiaia e sabbia previa verifica, da parte della struttura regionale competente:

- a) del rispetto delle percentuali massime di territorio comunale interessato dalle attività di cava (ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/1982);
- b) della disponibilità dell'area da parte del proponente e della conformità alla pianificazione territoriale del Comune di Volpago del Montello, alla luce delle note formulate dal medesimo Comune (prot. n. 73290/2017 del 30/08/2017, n. 73618/2017 del 31/08/2017 e n. 75308 del 6/09/2017);
- c) dell'osservanza delle fasce di rispetto di cui all'art. 44 lettera d, della L.R. 44/1982;
- d) dell'attuazione delle intese con i consorzi di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba e Destra Piave in merito alla ricomposizione finale.

Al suddetto parere sono allegate tre note del Comune di Volpago del Montello, il quale sostiene l'impossibilità dell'ampliamento della cava, ai sensi dell'art. 44, lettera d, della L.R. 44/1982, per le seguenti ragioni:

- con la nota del 30/08/2017 si comunica la permanenza dei motivi ostativi all'ampliamento della cava, ai sensi dell'art. 44, lettera d, della L.R. 44/1982, poiché il PAT vigente, nelle immediate vicinanze, individua (sulla Carta della Trasformabilità) un'area destinata a "servizi di interesse comune di maggior rilevanza" corrispondente in destinazione e descrizione ad una zona F del precedente PRG; nello specifico si tratta della chiesa della Madonna della Mercede e degli edifici attigui, contrassegnati dai numeri 2, 9 e 10;
- con la nota del 31/08/2017 si comunica che la zona F di progetto (sulla tavola del PRG n. 13.3.7) identificata con il n. 87 (attrezzature di supporto nell'ambito di riqualificazione idraulico-ambientale), nel PAT vigente (Carta della Trasformabilità) è stata classificata come "corridoio ecologico principale".
- nella nota del 6/09/2017 si precisa che è presente un'altra zona F di progetto stabilita dal P.R.G., con destinazione di "area a parco e attrezzature sportive", situata nelle vicinanze della zona di ampliamento della cava (si tratta della n. 46 indicata sulla tavola 13.3.7); per la medesima il PAT (tav. 4 della trasformabilità) non presenta indicazioni di zona a standard, ma il Comune ritiene che ciò non contrasti con le previsioni del PRG, anche nella veste di primo Piano degli Interventi; si afferma, pertanto, che nella seconda variante del P.I., in corso di redazione, sarà confermata, per l'area in questione, la zona di tipo F.

In data 19/07/2017, con nota prot. 381343, la ditta proponente ha trasmesso la nota legale dell'avv. Zambelli, relativo all'assetto urbanistico generale della zona interessata dall'ampliamento, nella quale si afferma che la zona F di progetto (si tratta dell'insieme delle aree n. 46 e n. 87 di cui alle precedenti note), stabilita dal P.R.G. del Comune di Volpago del Montello in prossimità dell'area d'ampliamento della cava, è stata superata dalle disposizioni del successivo P.A.T., approvato in data 10.06.2016.

Si fa riferimento all'art. 48 della L.R. 11/2004, che stabilisce la permanenza delle disposizioni del P.R.G., trasformato in Piano degli Interventi, quando le stesse siano compatibili con il P.A.T., diversamente dal caso in oggetto.

Da ciò deriverebbe l'impossibilità di invocare l'esistenza della zona F, al fine di sottoporre l'ampliamento della cava al rispetto della distanza prescritta dall'art. 44, comma 1, lettera d) della L.R. 44/1982.

Il 12/06/2018 è stato effettuato un incontro presso la sede municipale del Comune di Volpago del Montello, presenti i sindaci di entrambi i comuni interessati, nonché la società Proponente, nel corso del quale è stato chiarito che l'area con destinazione Z.T.O. F in questione (collocata a meno di 200 metri dal perimetro della cava) è di proprietà comunale e, pertanto, non è interessata dai termini di decadenza del vincolo preordinato all'esproprio. La sua presenza sarebbe ininterrotta, pertanto sussistente anche dopo l'approvazione del P.A.T. che non la rappresenta nella propria cartografia. Appare dirimente, comunque, la considerazione che attualmente essa è rappresentata nella cartografia del Piano degli Interventi vigente, con le stesse modalità con cui era rappresentata nel P.R.G..

La questione, pertanto, appare superabile - non sussistendo ragioni ostative di natura ambientale - imponendo la prescrizione dell'arretramento del perimetro di cava in modo che sia rispettata la distanza di 200 m dalla Z.T.O. F o, in alternativa, prescrivendo l'arretramento del suddetto perimetro a 100 m ed imponere la ricomposizione della cava ad una quota non inferiore a 4 m dal piano campagna nella fascia compresa tra i 200 e 100 m, sempre dalla citata zona F, come consentito dall'art. 44, lettera d), della L.R. n. 44/1982.

Altra questione sollevata nell'incontro del 12/06/2018 concerne la proprietà del demanio comunale su alcune particelle ricomprese all'interno del perimetro di escavazione, per alcune centinaia di metri quadrati, sul sedime di una pre-esistente e ormai dismessa strada minore (attualmente coltivata). La società Proponente dovrà assicurarsi la disponibilità di tale porzione prima dell'ottenimento del titolo autorizzativo, salvo ridisegnare il perimetro della cava in corrispondenza della proprietà demaniale.

## 8. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

1. In alcuni elaborati (A01bis relazione tecnica, C03 Quadro Programmatico) è stata valutata la conformità dell'ampliamento all'art. 9 delle norme del P.R.A.C.; si afferma, circa l'inquadramento nei confronti del comma 3 del suddetto articolo, che *"l'ampliamento comporta un incremento della profondità massima, come da procedura di calcolo. Tuttavia il progetto mantiene la profondità del progetto vigente"*. L'ambiguità è, però, superata dall'analisi della documentazione progettuale e del S.I.A., dalla quale emerge che **gli scavi**, previsti nell'ampliamento, **non comporteranno variazioni alla profondità massima autorizzata** con la D.G.R. 3373/2004.
2. Si rileva, altresì, che l'ampliamento in oggetto, parimenti alla situazione autorizzata, presenta quote assolute del fondo scavo (tra 31,40 e 31,62 m s.l.m.) pari o lievemente superiori a quelle appartenenti alla configurazione autorizzata nelle zone limitrofe (tra 31,38 e 31,55 m s.l.m.); conseguentemente non varia significativamente lo spessore di terreno compreso tra il fondo scavo e la quota di massima escursione della falda, che può essere approssimata a quella del piezometro P2, pari a 29,2 m, rilevata nel 2003 dal dott. geol. De Rossi; **il franco minimo corrispondente è di 2,18 m**.
3. Dalla planimetria di progetto (tavola B06bis) si evince che **il ciglio dello scavo, per la parte in ampliamento, rispetta il limite di 20 m dalle abitazioni**, stabilito dalla nota della Direzione regionale Geologia e georisorse n. 80833 del 21/02/2013, come indicato nella Relazione Tecnica (A01bis); si prende atto, inoltre, che le scarpate di scavo, sia in condizioni di coltivazione che di ripristino ambientale, presentano adeguata stabilità, in funzione dei calcoli contenuti nelle relazioni di verifica (allegati A02 e A02bis.2).
4. Dalla documentazione progettuale e dal S.I.A. si rileva che la produttività annua della cava è pari a 200.000 mc e non sarà variata con l'ampliamento; in alcune parti della suddetta documentazione è dichiarato, invece, un valore pari a 100.000 mc, probabilmente riferito alla potenzialità effettivamente misurata; il Decreto n. 134 del 9/12/2015 autorizza, altresì, un volume estraibile annuo inferiore a 350.000 mc.  
 L'invarianza, tra lo stato autorizzato e l'ampliamento, della produttività, è tale da non far variare anche il numero di transiti giornalieri (circa 40), che si svolge sulla viabilità locale e provinciale; si

- rileva che la cava è dotata di una propria strada d'accesso (Vicolo Vesuvio) non condivisa con altre attività o abitazioni.
5. La valutazione degli impatti (allegato C05) mostra che l'incremento dei medesimi, rispetto allo stato autorizzato, è conseguente all'aumento dell'area ove si svolge l'attività di cava e non all'incremento della quantità di materiale lavorato o delle potenzialità produttive, che non varieranno. L'incremento degli impatti, dovuti alle emissioni in atmosfera ed acustiche, consegue anche alla diminuzione della distanza del perimetro di cava dalle abitazioni confinanti a sud ovest; gli effetti delle suddette emissioni sono riducibili con le misure di mitigazione dichiarate.
  6. L'incremento dell'impatto negativo dell'intervento sul suolo, sul sottosuolo e sul paesaggio sarà mitigato dalla ricomposizione ambientale, già in atto nella parte autorizzata della cava.
  7. L'ampliamento non induce effetti sulla rete idrografica superficiale, rappresentata dal Canale della Vittoria di Ponente e dalla roggia a lato di Via Madonna della Mercedes/ Via Volpago Nord; non sono presenti, infatti, scarichi afferenti ai suddetti corsi d'acqua. Il progetto d'ampliamento non interessa il "bacino sperimentale", in corso di realizzazione sulla parte a nord del fondo cava; nel progetto autorizzato tale bacino è asservito alla laminazione delle acque di un canale della rete irrigua consortile, che lambisce la cava su un tratto del lato nord; sono da realizzare le opere idrauliche di derivazione, in accordo con i consorzi di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba e Destra Piave (ora Consorzio di Bonifica Piave).
  8. Circa l'inquadramento dell'intervento nei confronti dell'art. 44, lettera d), della L.R. 44/1982, si rileva che sono presenti, sulla cartografia del PRG del Comune di Volpago del Montello, zone di tipo F per "area a parco e attrezzature sportive" (contrassegnate dai numeri 87 e 46), collocate a distanza minima inferiore a 100 m dal perimetro dell'ampliamento; le medesime, sulla carta della Trasformabilità del PAT, sono inquadrate come "corridoio ecologico principale".  
Le suddette aree, nelle norme d'attuazione del PRG, sono destinate ad "attrezzature di supporto dell'ambito di riqualificazione idraulico-ambientale" nel caso della n. 87, e ad "aree destinate ad attrezzature pubbliche o di uso comune non computabili come standards urbanistici" nel caso della n. 46; l'area n. 87 è posta alla distanza di circa 60 m dal perimetro della parte in ampliamento.  
Si rileva quindi, una parziale incoerenza del progetto rispetto alle disposizioni dell'art. 44, lettera d), della L.R. 44/1982, per cui si provvederà, come già riferito in conclusione al paragrafo precedente, con le prescrizioni idonee a ristabilire il rispetto della distanza. Si colloca poco oltre la distanza di 200 m dal ciglio degli scavi, invece, la zona F (campo da calcio) esistente e retrostante la chiesa della Madonna della Mercedes, diversamente da quanto segnalato dal Comune di Volpago del Montello con la nota del 30/08/2017.
  9. Si prende atto che nella Relazione Tecnica integrativa, al paragrafo 4, è stato dimostrato che la superficie delle zone non scavate all'interno del perimetro attualmente autorizzato, nell'ambito del Comune di Povegliano, è maggiore delle superfici interessate dall'ampliamento appartenenti al medesimo Comune; pertanto non è superato il limite del 3% della zona E nel territorio comunale di Povegliano, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/1982. Sussistono, pertanto, validi motivi per ritenere che il rispetto del limite sia assicurato, benché su tale aspetto non si sia ancora formalmente pronunciata la Direzione competente, ancora in attesa della quantificazione della superficie della zona E, operazione a carico della Direzione Pianificazione Territoriale.
  10. La Documentazione previsionale di impatto acustico (elaborato F01) dimostra che l'attività della cava, in termini di movimentazione dei mezzi d'opera e funzionamento dell'impianto di selezione inerti, effettuate contemporaneamente, è tale da comportare, senza mitigazioni, il superamento dei limiti di immissione ed emissione, nonché il mancato rispetto del criterio differenziale, presso le abitazioni adiacenti alla zona di ampliamento, con riferimento ai limiti propri della zona III, stabilita dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Volpago del Montello.  
Si nota che i suddetti superamenti sono imputabili principalmente al funzionamento dell'escavatore a livello del piano di campagna, durante le prime attività di coltivazione della parte in ampliamento (scavo del terreno vegetale e dei primi strati di materiale).  
La Documentazione previsionale dimostra, però, che il superamento dei limiti è evitato con l'impiego di barriere antirumore mobili, da installare lungo il confine della parte in ampliamento (con altezza di 4 m e lunghezza di 50 m) e nelle vicinanze delle macchine operatrici (con altezza di 6 m e lunghezza di 15 m); va considerato, inoltre, che alcuni recettori (R02, R04, R05) si trovano all'interno della fascia di rispetto stradale, che non è stata applicata nelle valutazioni.

AL. DECRETO N. 69 DEL 21 AGO. 2018

- La situazione di criticità, infine, è da associare alle fasi iniziali di coltivazione della parte in ampliamento.
11. Il progetto non prevede variazioni, in termini di ciclo produttivo, macchinari e tecnologie impiegati, all'attuale impianto di selezione inerti, per il quale (come da elaborato A05 bis Piano di gestione dei rifiuti di estrazione) non si effettua lo scarico delle acque di lavaggio delle ghiaie, riciclate successivamente alla loro decantazione.
  12. La ricomposizione ambientale dell'ampliamento manterrà le stesse caratteristiche della ricomposizione autorizzata e in corso nella rimanente parte del sito, relativamente alla pendenza delle scarpate (25°), ai materiali impiegati, alla ricostruzione dello strato di suolo più superficiale, alle destinazioni forestali ed agricole che si intende attuare e ai sestri da seguire nella collocazione di piante ed arbusti;
  13. Si prende atto, infine, le prescrizioni formulate nell'esito istruttorio della Valutazione di Incidenza, relativamente all'invarianza delle superfici di idoneità faunistica e all'orientamento dell'impianto arboreo ed arbustivo, secondo la serie dell'alta Pianura Padana orientale della farnia e del carpino bianco (*Erythronio-Carpinion betuli*).

## 9. VALUTAZIONI FINALI

Alla luce di quanto sopra illustrato,

- vista** la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:
- il D.Lg. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - il quadro normativo vigente per le attività estrattive;
- visto** il quadro normativo autorizzante l'attuale attività della cava "Camalò ex Frattina" (D.G.R. n. 377 del 01.03.2002; D.G.R. n. 652 del 20/03/2007; D.G.R. n. 3373 del 29.10.2004; Decreto del Dirigente Regionale n. 56 del 14.04.2010; Decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative n. 134 del 09/12/2015; e l'ultima D.G.R. 1882/2017);
- vista ed analizzata** l'istanza di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, presentata dalla ditta "Inerti Camalò S.r.l." con prot. n. 539335 del 30/12/2016, relativa al progetto specificato in oggetto, con la relativa documentazione progettuale (Progetto Definitivo, Studio di Impatto Ambientale ed elaborati grafici e specialistici allegati);
- visto** l'esito istruttorio con prescrizioni, trasmesso con nota prot. 276005 del 6/07/2017, dal Direttore dell'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, attestante la non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza;
- visto** il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Treviso, trasmesso con nota prot. 76902 del 12/09/2017, subordinato alla verifica del rispetto delle percentuali massime di territorio interessato dalle attività di cava (ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/1982), della disponibilità dell'area da parte del proponente e della conformità alla pianificazione territoriale del Comune di Volpago del Montello, nonché delle fasce di rispetto di cui all'art. 44 lettera d), della L.R. 44/1982 e all'attuazione delle intese con i consorzi di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba e Destra Piave, in merito alla ricomposizione finale.
- viste** le note del Comune di Volpago del Montello allegate al suddetto parere della C.T.P.A.C. di Treviso (prot. n. 73290/2017 del 30/08/2017, n. 73618/2017 del 31/08/2017 e n. 75308 del 6/09/2017), attestanti la presenza di zone territoriali di tipo F, inquadrare nel P.R.G. del Comune di Volpago del Montello a distanze inferiori a quelle di rispetto, di cui all'art. 44 della L.R. 44/1982;
- considerato** quanto emerso nell'incontro presso la sede municipale di Volpago del Montello il 12/06/2018 e nel sopralluogo compiuto nella stessa giornata;

- valutato** che il progetto non implica l'aumento della profondità autorizzata della cava e che la quota di fondo scavo è tale da presentare un franco di poco superiore a 2 m rispetto alla quota di massima escursione della falda freatica, registrata presso i piezometri della cava;
- valutato** che sono rispettate le distanze minime del limite dello scavo dalle abitazioni, indicate nella nota regionale n. 80833 del 21/03/2013, e che la sezione di scavo, sia in condizioni di coltivazione con angolo di 40°, sia di ripristino con angolo di 25°, presenta adeguata stabilità anche in condizioni sismiche, in base alle verifiche presentate nella documentazione tecnica;
- valutato** che gli impatti maggiori consistono nell'incremento delle emissioni gassose dovute ai mezzi d'opera, acustiche e di polveri conseguenti all'aumento della superficie interessata dagli scavi e alla diminuzione della distanza, delle aree di attività, dalle abitazioni vicine; che i medesimi non rappresentano, comunque, un significativo incremento di quelli derivanti dall'attuale condizione operativa del sito;
- considerato** che l'incremento dei suddetti impatti non deriva dall'aumento della produttività della cava e che sono previste adeguate misure di mitigazione (di cui al precedente punto 5);
- valutato** che il mantenimento dell'attuale potenzialità produttiva non comporta variazioni dell'impatto sulla viabilità esistente, rispetto alla situazione autorizzata;
- valutato** che l'intervento di ricomposizione ambientale svolge la funzione di mitigare gli incrementi degli impatti sul suolo, sul sottosuolo e sul paesaggio, in relazione alla parte di ampliamento, che presenta comunque una superficie minore rispetto a quella autorizzata; che l'intervento di ricomposizione si trova in uno stato di avanzata attuazione nel resto della cava;
- valutato** che il progetto di ampliamento non induce effetti sulla rete idrografica principale, in quanto richiede esclusivamente lo spostamento di canalette e tubazioni ad uso irriguo; che non presenta scarichi sui corsi d'acqua e non interferisce con il completamento del bacino di "sperimentazione idraulica" previsto dal progetto autorizzato;
- valutato** che l'ampliamento della superficie di scavo non comporta il superamento del limite del 3% per la zona E del territorio comunale di Povegliano, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/1982, in quanto all'interno del perimetro autorizzato sono presenti superfici di rinuncia all'attività di escavazione maggiori rispetto a quella prevista in ampliamento, come dimostrato nella Relazione Tecnica Integrativa;
- considerato** che la Documentazione previsionale di impatto acustico (elaborato F01) ha evidenziato alcuni superamenti dei limiti di immissione ed emissione per i ricettori residenziali prossimi alla parte in ampliamento, risolvibili con l'applicazione di barriere antirumore, e che i suddetti superamenti si riferiscono a fasi iniziali dell'attività, dove i mezzi d'opera più rumorosi (escavatore) si trovano a livello del piano di campagna;
- valutato** che l'attività di selezione inerti non è interessata da variazioni del ciclo produttivo, dei macchinari e delle tecnologie impiegate e non comporta la produzione di scarichi sull'ambiente idrico superficiale, in quanto operante secondo un ciclo chiuso, che comporta il riciclaggio delle acque, previa decantazione;
- valutato** che il progetto della ricomposizione ambientale, per la parte in ampliamento, avverrà con le stesse caratteristiche morfologiche della parte autorizzata, in relazione alla pendenza delle scarpate (25°), alla tipologia di materiale da impiegare per la riprofilatura delle medesime, alla ricostruzione dello strato superficiale di suolo, alla destinazione agricola e forestale, nonché ai semi da applicare nella messa a dimora delle specie arbustive ed arboree;
- preso atto** della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza, in base all'esito istruttorio, trasmesso dal Direttore dell'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV con nota del 6/07/2017 prot. n. 276005, nonché delle prescrizioni contenute nel medesimo circa l'invarianza delle superfici di idoneità faunistica e l'orientamento

dell'impianto arboreo ed arbustivo, secondo la serie dell'alta Pianura Padana orientale della farnia e del carpino bianco (*Erythronio-Carpinion betuli*);

Tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti l'Ing. Paolo Botton, l'Arch. Mirko Campagnolo, il Dott. Alessandro Manera e l'Arch. Linda Pera, componenti esterni del Comitato), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti,

**parere favorevole**

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sull'istanza di ampliamento della cava di ghiaia denominata "Camalò ex Frattina" situata nei Comuni di Povegliano e di Volpago del Montello, presentata dalla ditta Inerti Camalò s.r.l., dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 129/2017 del 30/06/2017, espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, a condizione che:

- a) il perimetro dell'area di scavo sia arretrato fino a rispettare il limite dei 200 m dalla zona F ovvero il progetto sia modificato prevedendo la ricomposizione della cava a quota non inferiore a 4,00 metri dal piano campagna, nel qual caso la distanza del ciglio di scavo dalla medesima zona F può ridursi a 100 metri;
- b) sia formalizzata la rinuncia all'area di escavazione già autorizzata in comune di Povegliano, così da non eccedere il limite del 3%;
- c) sia formalizzato, secondo le procedure vigenti, il rispetto della percentuale massima di escavazione in entrambi i comuni interessati;

e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate, ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Pernis apivorus*, *Burhinus oedicnemus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Muscardinus avellanarius*;
2. effettuare l'impianto arboreo-arbustivo previsto dalla ricomposizione ambientale nel rispetto degli obblighi e dei divieti della vigente disciplina, orientandolo secondo la serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Erythronio-Carpinion betuli*);
3. documentare il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione d'incidenza;
4. il progetto di coltivazione, in particolare il perimetro degli scavi, sia modificato al fine di rispettare le distanze definite dalla lettera d) art. 44 comma 2 della L.R. 44/82 nei confronti delle z.t.o. diverse dalla E agricola presenti in Comune di Volpago del Montello;
5. sia prodotta la configurazione aggiornata dello stato di fatto e dello stato di progetto, idonea a dimostrare la rinuncia all'escavazione precedentemente autorizzata nel territorio del comune di Povegliano;
6. il fondo scavo rimanga invariato nell'ambito di cava già autorizzato, mentre per la parte in ampliamento sia assicurata una distanza minima di metri 2 dalla superficie della massima escursione della falda come definita nel progetto autorizzato con DGR n. 3373/2004;
7. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolati ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo eventuali diverse prescrizioni e raccomandazioni di seguito specificate;

8. venga confermata in fase autorizzativa la prosecuzione del monitoraggio in continuo della falda come previsto dalla DGR 3373/2004, in modo da individuare eventuali oscillazioni anomale rispetto all'assetto dell'acquifero descritto nella documentazione presentata in sede di autorizzazione;
9. sia presentata, prima del rilascio del titolo autorizzativo, nuova documentazione previsionale di impatto acustico nella quale in particolare:
  - a. vengano svolte misurazioni atte a caratterizzare i livelli di clima acustico ante operam con durate sufficienti ad ottenere valori rappresentativi dell'area indagata (v. DDG Arpav n. 3/2008, art. 04, comma 3, lettera g);
  - b. si valuti il rumore dai mezzi in entrata-uscita dalla cava e si dimostri se esso è compatibile, nella viabilità circostante, con i limiti fissati dal DPR 142/2004;
  - c. venga rieseguito il calcolo dell'attenuazione delle barriere, che dovrà essere fatto per bande di frequenza e indicando esattamente la "geometria" in termini di altezza delle sorgenti sonore, altezza dei ricettori, distanza delle sorgenti e dei ricettori dalla barriera; in base ai risultati ottenuti dovranno essere rivalutate le mitigazioni da adottare per poter rispettare i limiti previsti dalla norma;
10. al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei;
11. durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
12. la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati. Le pale meccaniche poste al servizio dell'impianto di prima lavorazione (frantoio) dei materiali di cava dovranno essere dotate di marmitte di scarico mantenute in efficienza per gli aspetti sonori ai fini del rispetto dei limiti di legge. Qualora necessario le marmitte dovranno essere silenziate. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava;
13. i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
14. per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici.


Il Segretario del  
Comitato V.I.A.

*Eva Maria Lunger*




il Presidente del  
Comitato V.I.A.

*Dott.ssa Nakiá Bramezza*



Il Direttore di  
Unità Organizzativa V.I.A.  
*Ing. Gianni Carlo Silvestrin*



Il Vice-Presidente del  
Comitato V.I.A.

*Dott. Luigi Masia*

